

CONSIDERATO CHE

La sentenza n. 917/2023 necessita di essere corretta nella parte in cui si legge che il banner pubblicato sul sito della scrivente associazione risulta "oggettivamente fuorviante" e per tale motivo nell'accusa formulata dal Sig. Lucia non sarebbe ravvisabile "una ipotesi di calunnia".

E' evidente come tali affermazioni siano il frutto di un abnorme errore materiale in cui risulta essere incorsa la Giudicante dal momento che, come si legge nell'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP Dott. Gabriele Tomei, già citata in premessa, "il banner incriminato...solo in astratto e ad un lettore disattento poteva apparire ambiguo e fuorviante"!!

Oltretutto, la conferma del fatto che sentenza summenzionata sia stata redatta con estrema disattenzione trova riscontro nella circostanza che l'affermazione offensiva contenuta nel video- pubblicato sui social - dove il Sig. Lucia si rivolge al Codacons dicendogli di "andare a fare in culo" viene fatta rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica sulla base dell'abnorme statuizione secondo cui "Una espressione volgare, resa da un soggetto quale Fedez, aduso alle provocazioni... implica indubbiamente un effetto d'urto più limitato di quello che comporterebbe se proveniente da un personaggio solitamente composto ed autorevole; ed all'interno di un canale social gestito da un personaggio pubblico di tale natura, ove abitualmente è in uso un linguaggio informale, si adoperano immagini ad effetto, le espressioni utilizzate proprio perché volutamente eccessive perdono in un certo senso di potenza e conseguentemente la loro portata offensiva affievolisce".

Invero, se così fosse passerebbe l'assurdo principio secondo il quale un personaggio come Fedez, poiché incline all'utilizzo di espressioni offensive e volgari, sarebbe legittimato a mandare "a fare in culo" chiunque senza conseguenza alcuna.

Ne deriva che la sentenza sopracitata necessita di essere corretta, pertanto con la presente si avanza

ISTANZA DI REVOCA

della ordinanza del 9.02.2023, comunicata in data 15.02.2023, con cui il Giudice Dott.ssa Pratesi ha rigettato l'istanza di correzione degli errori materiali presentata dalla scrivente Associazione e si insiste per l'accoglimento delle richieste ivi contenute.

Roma, lì 1.03.2023

Avv. Giuseppe Ursini

*le parti si
stima il rispetto delle diverse parti ed
della stessa, osserva alle diverse parti
l'istanza
Roma 7.3.2023*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma, il 7 MAR 2023

Firmato Da: URSINI GIUSEPPE Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e1832b8ed3cbb2c



la federa del SSA Sayson
debea l'istena inaudibile in efecto
de proyectos de ley

Pune 8.3.2022

